

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Inserire il seguente nuovo articolo:

“Art.

(Modifiche all’art. 194 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

All'articolo 194, comma 3 dopo le parole «garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.», sopprimere il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza».

Motivazione

La proposta di soppressione mira a sanare la criticità determinata dalla modifica operata dal Decreto-Legge “semplificazioni e sviluppo”, come convertito dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

La prevista dichiarazione, dal contenuto non ulteriormente precisato, non risultando tra i documenti obbligatoriamente previsti dal Regolamento comunitario 1013/06 sull’import-export di rifiuti e norme a questo collegate, rischia di essere difficilmente ottenibile dalle Autorità dei Paesi di destinazione, oltre che di porsi in contrasto con le norme comunitarie.

Essa pone a carico delle imprese italiane oneri insostenibili, ma soprattutto inapplicabili, per le ragioni di seguito precisate:

- 1) essa non indica le modalità e le procedure da seguire per ottenere il rilascio della predetta dichiarazione, né sono indicate le Autorità dei Paesi di destinazione competenti al rilascio;
- 2) la norma non indica quali siano i parametri per poter dichiarare che "l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"; d'altronde le valutazioni di compatibilità degli ordinamenti sono demandati ad Organi sovranazionali e non alle singole Autorità di un Paese;
- 3) la norma rimette al potere discrezionale di Paesi terzi la possibilità di condizionare l'attività delle imprese operanti nel settore.

Per di più, dubbi sulla reale efficacia della disposizione derivano dal fatto che, quand'anche l'impresa che opera il trasporto riuscisse ad ottenere tale dichiarazione dall'Autorità straniera, la veridicità della stessa, considerata appunto la sua indeterminatezza, non sarebbe oggettivamente riscontrabile dalle Autorità italiane.

Quindi, di fatto, la disposizione appare come assolutamente priva di un potenziale da un punto di vista della tutela ambientale, mentre rischia di avere effetti destabilizzanti sull'intero sistema di gestione dei rifiuti, nonché sul sistema economico italiano, in quanto rischia di bloccare le spedizioni di rifiuti dirette verso Paesi extra-europei e dell'Unione, che pure rappresentano un ineludibile sbocco alle raccolte nazionali, come nel caso di alcuni materiali quali carta, gomma, metalli, ecc..

A tale ultimo riguardo, si osserva che la norma riguarda anche le autorità degli altri Stati membri UE, con evidenti profili di incompatibilità con il diritto europeo e probabili contenziosi in sede comunitaria e internazionale.